

TRIBUNALE DI SASSARI

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
 presentata da familiari conviventi ex artt. 66 e 67 d.lgs. n. 14/2019 con istanza di sospensione delle
 procedure esecutive individuali e dei finanziamenti in corso

(atto predisposto con collegamenti ipertestuali all'interno del testo e ai documenti allegati)

Nell'interesse dei signori

_____, e _____

_____ entrambi residenti a _____

ed elettivamente domiciliati nella Via Cavour n.57 di Sassari presso lo studio dell'Avv. Daniela Tinteri (c.f. TNTDNL65R56I452U), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce su documento separato che si allega al presente atto mediante deposito telematico. Con richiesta di ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al n.0792028031 o all'indirizzo PEC avv.danielatinteri@pec.giuffre.it, presso il quale viene anche eletto il domicilio digitale.

SOMMARIO

PREMESSA	1
1. La Proposta del piano	3
2. La situazione generale dei debitori	4
3. Le cause dell'indebitamento	5
4. La diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e la situazione reddituale e patrimoniale	5
4.1 La valutazione del merito creditizio	8
4.2 La situazione reddituale	9
4.3 La situazione patrimoniale	12
4.3.1 Patrimonio mobiliare	12
4.3.2 Patrimonio immobiliare	13
5. L'incapacità di attendere alle obbligazioni assunte	13
6. La falcia dei debiti	13
7. I costi della procedura	14
8. L'elenco dei creditori	15
9. La solvibilità dei debitori	16
10. LA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE: CONTENUTO E DURATA	16
11. Le somme messe a disposizione dai debitori	17
12. Il piano di ammortamento e i tempi di soddisfacimento	19
13. La sospensione del pignoramento presso terzi e della cessione del quinto	20
14. La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria	21
CONCLUSIONI	22
ALLEGATI	24

PREMESSA

- In data 14/07/2023 gli odierni ricorrenti hanno richiesto al Tribunale di Sassari la nomina di un Professionista che svolgesse i compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) ([doc.01](#)).

- Con provvedimento reso il 27/07/2023 nella procedura iscritta al R.G. n.2173/2023 V.G., il Giudice Delegato, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha nominato il Dott. Antonio Nieddu quale Professionista incaricato ex art. 15, 9° co., legge n.3/2012, per valutare l'ammissibilità dei ricorrenti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ([doc.02](#)).
- In data 02/08/2023, il Dott. Antonio Nieddu ha comunicato l'accettazione dell'incarico ([doc.03](#)).
- I ricorrenti dichiarano:
 - di essere qualificabili come 'consumatori' ai sensi dell'art. 2, 1° co., lett. e) del C.C.I.I.;
 - di versare in una situazione di sovraindebitamento, ovvero, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà nell'adempire le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempiervi regolarmente;
 - di non essere soggetti o assoggettabili alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV, capo II, e dal titolo V, capo IX, sezione V, del C.C.I.I.;
 - di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
 - di non avere subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 C.C.I.I.;
 - di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o frode;
 - di versare in una situazione di difficoltà economico-finanziaria tale da rendere probabile la loro insolvenza;
 - di essere in grado di fornire la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e, in particolare, allegano: **a)** l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debito ([cfr. par. 8](#)); **b)** l'elenco della consistenza e della composizione del loro patrimonio ([cfr. par. 4](#)); **c)** l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni; **d)** le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni ([doc.04](#)); **e)** l'elenco di stipendi, pensioni, salari e di tutte le entrate del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia ([cfr. par. 4](#)).
- La sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi contemplati dal C.C.I.I. per accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ivi contemplate e disciplinate, viene confermata dalla **Relazione del Professionista incaricato** ex art. 15, 9° comma, L. n.3/2012, Dott. Antonio Nieddu, che si allega, la quale comprende: **a)** la situazione generale dei debitori e l'indicazione delle cause dell'indebitamento; **b)** la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; **c)** la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; **d)** l'indicazione presunta dei costi della procedura; **e)** la valutazione del merito creditizio; **f)** l'elenco dei creditori; **g)** l'indicazione della situazione patrimoniale e reddituale dei debitori; **h)** l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere alle obbligazioni

assunte; *i*) la valutazione della Proposta di accordo, il contenuto e la durata dello stesso, le valutazioni rispetto all'alternativa liquidatoria.

- Risulta invece carente l'acquisizione da parte di diversi creditori/finanziatori di adeguate informazioni circa la situazione finanziaria dei ricorrenti. Infatti, i maggiori creditori degli istanti, benché prontamente interpellati dall'O.C.C. al fine di conoscere l'ammontare dei rispettivi crediti, non hanno dato alcun riscontro al Professionista, facendo sorgere il legittimo timore che preferiscano temporeggiare in riferimento alla presente procedura, per poi agire al di fuori dalla stessa e tentare di aggredire individualmente i ricorrenti, in totale spregio dei principi di *par condicio* che la governano.

- La situazione di difficoltà economico-finanziaria, che rende probabile l'insolvenza, coinvolge l'intero nucleo familiare. Pertanto, sussistono anche i presupposti di cui all'art. 66 C.C.I.I. e ciò è comprovato dalle seguenti circostanze: i sig.ri [REDACTED] sono membri della stessa famiglia, in quanto coniugi che convivono nella medesima residenza familiare in [REDACTED] [REDACTED] (come da certificato di residenza rilasciato dal Comune di Sassari, [doc.05](#)), e il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Dunque, l'istanza congiunta si è resa necessaria ed essenziale, sia per la valutazione complessiva della meritevolezza dei consumatori che hanno affrontato le spese (e l'indebitamento) per la vita comune, sia per la quantificazione dei debiti che investono entrambe le posizioni dei ricorrenti.

- Quanto fin qui esposto e la documentazione prodotta, inducono ad escludere che i ricorrenti abbiano assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, o che abbiano colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

- Poiché i ricorrenti intendono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con l'assistenza del sottoscritto Avvocato e la consulenza del Dott. Antonio Nieddu, oltre che con il supporto della documentazione da quest'ultimo acquisita con la collaborazione dei medesimi debitori istanti, è stata predisposta la presente Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tanto premesso, [REDACTED]

[REDACTED] come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, propongono il seguente

PIANO DEL CONSUMATORE

1. La Proposta del piano

Con la Proposta che segue i consumatori istanti intendono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa e al contempo modificare la composizione della loro attuale posizione debitoria. A tal fine i sig.ri [REDACTED] prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito, per poter immaginare una vita serena e una capacità

economica tale che garantisca loro il cd. "minimo vitale" e di poter condurre un'esistenza dignitosa e il raggiungimento di un tenore di vita socialmente adeguato. Ciò in coerenza con la *ratio* della legge n. 3/2012, oggi interamente confluita nel Codice Della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ed anche con i principii costituzionali.

2. La situazione generale dei debitori

La presente Proposta si inquadra nella disciplina di cui all'art. 66 del C.C.I.I. in quanto i consumatori istanti sono membri della medesima famiglia che intendono risolvere in comune la propria situazione di sovraindebitamento che ha prevalentemente origine comune, derivando in modo preponderante da esigenze di mantenimento della famiglia.

La famiglia si compone di tre membri: i coniugi istanti, come sopra identificati, ed il figlio [REDACTED].

Il sig. [REDACTED] ha svolto attività imprenditoriale (gestione di bar e sala giochi, con diverse ditte succedutesi nel tempo), con cessazione definitiva in data 09/02/2011.

Precisamente:

- dal 01/02/1992 al 31/07/2000, coadiutore nell'impresa commerciale [REDACTED];
- dal 04/04/2007 al 09/06/2009, ha gestito un Bar;
- dal 15/02/2010 al 21/06/2010, ha gestito una Sala giochi;
- dal 22/10/2010 al 09/02/2011, ha gestito un Bar.

La cessazione dell'attività fu causata sia dalla scarsa economicità generale della stessa, sia da un incendio occorso nell'ultimo locale gestito, che causò danni di entità tale da precludere definitivamente la prosecuzione della stessa.

Il contestuale [REDACTED] del [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Consegue che la sua unica fonte di entrata personale è rappresentata [REDACTED]
[REDACTED]

Il [REDACTED], inoltre, [REDACTED], non gode di alcuna [REDACTED]
[REDACTED].

[REDACTED] ha svolto le seguenti attività:

- dal 1988 al 1990, Collaboratrice Familiare presso privati;
- dal 1995 al 1997, Lavoro dipendente presso la ditta [REDACTED];
- dal 01/10/2003 al 31/12/2005, Lavoro dipendente presso la ditta [REDACTED];
- dal 01/02/2006 al 17/07/2011, Lavoro dipendente presso la ditta [REDACTED];
- dal 02/02/2012 al 08/12/2018, Collaboratrice familiare presso privati, in modo discontinuo;
- negli anni 2013 - 2014 - 2016, Lavoro accessorio presso privati, in modo discontinuo;

- dal 01/01/2001 al 19/12/2017, Lavoro dipendente ██████████ in modo discontinuo con contratti a tempo determinato;
- dal 19/01/2018 al 31/08/2022, Lavoro dipendente ██████████, in modo continuo con contratto a tempo determinato;
- dal 01/09/2022 all'attualità, Lavoro dipendente ██████████, in modo continuo con contratto a tempo indeterminato tuttora in essere.

Entrambi i ricorrenti sono anche soci di una società a responsabilità limitata, denominata ██████████ ██████████ che risulta non aver mai svolto alcuna attività.

Emerge, dunque, che la famiglia ha sempre svolto attività lavorativa, in base alle proprie possibilità e nell'unico interesse del sostentamento della famiglia, soprattutto dopo la nascita del figlio nel 2007.

3. Le cause dell'indebitamento

Le origini dell'indebitamento si possono ricondurre, da una parte, alle vicende connesse all'attività commerciale del sig ██████████ che, per i motivi detti, non ha dato la redditività sperata, nonché al concomitante aumento delle esigenze finanziarie per le cresciute necessità familiari; dall'altra parte, al fatto che la ██████████ ha potuto fare affidamento su un impiego fisso e un reddito congruo solo a partire dall'anno 2018.

Dalle visure della Conservatoria RR.II. ([doc.06](#) e [doc.07](#)) è inoltre emerso che la famiglia ha contratto prestiti per acquistare immobili da adibire ad abitazione principale; che i detti prestiti sono sempre stati estinti a seguito della vendita di tali immobili; che dopo l'ultima vendita, avvenuta oltre 10 anni fa nel 2010 (estinguendo il relativo mutuo con contestuale cancellazione dell'ipoteca sull'immobile), il nucleo familiare non ha più acquistato alcun immobile e ha preferito optare di condurre in locazione la casa di abitazione.

La documentazione allegata e le indagini eseguite dal Professionista nominato confermano che ad oggi non vi sono atti dispositivi e/o di straordinaria amministrazione dei debitori che siano stati impugnati dai creditori, né sono emersi elementi che facciano ritenere il compimento di atti in frode ai creditori (ovvero atti "con valenza ingannevole" dai quali presupporre l'occultamento di situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della Proposta). Ciò trova puntuale riscontro nei rispettivi casseti fiscali verificati dal medesimo Professionista.

Ciò rende evidente come l'indebitamento debba essere ricondotto alla necessità di soddisfare esigenze familiari viepiù crescenti, per cui il sostentamento della famiglia – soprattutto negli anni in cui le entrate da attività lavorativa erano inferiori e non sufficienti – veniva garantito proprio dall'ottenimento di prestiti, susseguitisi senza soluzione di continuità, con richieste di continui rinnovi degli stessi per importi viepiù crescenti, sino ad arrivare all'attuale situazione di insolvenza.

4. La diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e la situazione reddituale e patrimoniale

Per quanto emerge dalla documentazione disponibile, dalla situazione reddituale, dalle (scarse) comunicazioni dei creditori e dalla collaborazione prestata dai ricorrenti si può affermare che questi

ultimi abbiano assunto le obbligazioni con normale diligenza.

Nel tempo la situazione economica dei ricorrenti, che sarà esposta nel prosieguo, è stata tale da non poter generare dubbi nei creditori circa le loro reali possibilità di restituzione dei prestiti ricevuti. Infatti, come si è visto e si vedrà (cfr. le Tabelle 1, 2, 3 e 4 che seguono), i redditi erano spesso di importo tale da far sì che il creditore potesse scegliere – a ragione – di non concedere il prestito, posto che i ricorrenti non apparivano titolari di sostanze (sia finanziarie che patrimoniali) tali da far presumere una loro certa e sicura solvibilità.

Consegue che i ricorrenti sono risultati sempre in buona fede nelle loro richieste di credito, non avendo mai forzato alcun dato né proposto un'apparenza diversa circa una solvibilità che, probabilmente, non erano sicuri di avere.

Tali circostanze sono ampiamente rinvenibili nella documentazione e nei dati reperiti dal Professionista incaricato e dunque erano senz'altro disponibili anche per i finanziatori.

In altre parole, i ricorrenti si sono affidati di volta in volta al creditore/finanziatore di turno che, al contrario di quanto realmente accaduto, pacificamente avrebbe potuto non concedere alcun credito oppure concederlo in maniera inferiore.

Si deve anche evidenziare che, in ogni caso, né i richiedenti né i finanziatori avrebbero potuto prevedere l'ampia variabilità della situazione reddituale nei diversi anni.

Questa la situazione reddituale sino al 31/12/2022, risultante dai Casseti Fiscale e Previdenziale:

Tabella 1 – [REDACTED]

ANNO	Reddito [REDACTED]	Oneri detraibili	Oneri deducibili	Imposte	Reddito disponibile
2000	€ 12.103,00	€ -	€ 2.140,00	€ 1.296,00	€ 8.667,00
2001	€ 9.605,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.605,00
2002	€ 5.104,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.104,00
2003	€ 5.227,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.227,00
2004	€ 5.358,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.358,00
2005	€ 5.460,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.460,00
2006	€ 5.558,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.558,00
2007	€ 5.669,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.669,00
2008	€ 5.760,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.760,00
2009	€ 5.956,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.956,00
2010	€ 5.986,00	€ -	€ 1.294,00	€ -	€ 4.692,00
2011	€ 6.076,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.076,00
2012	€ 6.246,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.246,00
2013	€ 6.440,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.440,00
2014	€ 6.518,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.518,00
2015	€ 6.524,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.524,00
2016	€ 6.524,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.524,00
2017	€ 6.524,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.524,00
2018	€ 6.590,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.590,00
2019	€ 6.669,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.669,00
2020	€ 6.696,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.696,00
2021	€ 6.702,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.702,00
2022	€ 6.872,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.872,00

(cfr. [doc.08](#))

Tabella 2 –

ANNO	Reddito	Oneri detraibili	Oneri deducibili	Imposte	Reddito disponibile
2000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2001	€ 1.061,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.061,00
2002	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2003	€ 2.497,00	€ 198,00	€ -	€ -	€ 2.299,00
2004	€ 9.287,00	€ 1.717,00	€ -	€ -	€ 7.570,00
2005	€ 10.323,00	€ 1.230,00	€ -	€ 603,00	€ 8.490,00
2006	€ 12.760,00	€ 1.242,00	€ -	€ 1.417,00	€ 10.101,00
2007	€ 11.734,00	€ -	€ -	€ 1.530,00	€ 10.204,00
2008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2009	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2010	€ -	€ -	€ 1.294,00	€ -	€ -
2011	€ 984,00	€ -	€ -	€ 65,00	€ 919,00
2012	€ 90,48	€ -	€ -	€ -	€ 90,48
2013	€ 1.553,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.553,00
2014	€ 3.104,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.104,00
2015	€ 3.619,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.619,00
2016	€ 4.169,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.169,00
2017	€ 4.102,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.102,96
2018	€ 7.396,00	€ -	€ -	€ 21,00	€ 7.375,00
2019	€ 12.664,00	€ -	€ -	€ 1.141,00	€ 11.532,00
2020	€ 14.224,00	€ 245,00	€ -	€ 881,00	€ 13.098,00
2021	€ 16.036,00	€ 370,00	€ -	€ 1.387,00	€ 14.279,00
2022	€ 17.188,00	€ 1.808,00	€ -	€ 628,00	€ 14.752,00

(cfr. doc.09)**Tabella 3 – Situazione complessiva**

ANNO	Reddito	Reddito	Reddito disponibile COMPLESSIVO	Reddito disponibile COMPLESSIVO MENSILE
2000	€ 8.667,00	€ -	€ 8.667,00	722,25 €
2001	€ 9.605,00	€ 1.061,00	€ 10.666,00	888,83 €
2002	€ 5.104,00	€ -	€ 5.104,00	425,33 €
2003	€ 5.227,00	€ 2.299,00	€ 7.526,00	627,17 €
2004	€ 5.358,00	€ 7.570,00	€ 12.928,00	1.077,33 €
2005	€ 5.460,00	€ 8.490,00	€ 13.950,00	1.162,50 €
2006	€ 5.558,00	€ 10.101,00	€ 15.659,00	1.304,92 €
2007	€ 5.669,00	€ 10.204,00	€ 15.873,00	1.322,75 €
2008	€ 5.760,00	€ -	€ 5.760,00	480,00 €
2009	€ 5.956,00	€ -	€ 5.956,00	496,33 €
2010	€ 4.692,00	€ -	€ 4.692,00	391,00 €
2011	€ 6.076,00	€ 919,00	€ 6.995,00	582,94 €
2012	€ 6.246,00	€ 90,48	€ 6.336,48	528,04 €
2013	€ 6.440,00	€ 1.553,00	€ 7.993,00	666,08 €
2014	€ 6.518,00	€ 3.104,00	€ 9.622,00	801,83 €
2015	€ 6.524,00	€ 3.619,00	€ 10.143,00	845,25 €
2016	€ 6.524,00	€ 4.169,00	€ 10.693,00	891,08 €
2017	€ 6.524,00	€ 4.102,96	€ 10.626,00	885,58 €
2018	€ 6.590,00	€ 7.375,00	€ 13.965,00	1.163,75 €
2019	€ 6.669,00	€ 11.532,00	€ 18.192,00	1.516,00 €
2020	€ 6.696,00	€ 13.098,00	€ 19.794,00	1.649,50 €
2021	€ 6.702,00	€ 14.279,00	€ 20.981,00	1.748,42 €
2022	€ 6.872,00	€ 14.752,00	€ 21.624,00	1.802,00 €

La situazione appena descritta conduce alla facile deduzione che, per la precarietà delle condizioni lavorative dei suoi componenti, i redditi del nucleo familiare sono stati esigui ed irregolari sino all'anno 2018 e che proprio per tali condizioni, tra l'altro, si è innescato il circolo vizioso dell'indebitamento,

quale unica soluzione praticabile per ottenere liquidità.

Peraltro, la buona fede e la diligenza dei ricorrenti sono comprovate dalla circostanza che, quando è stato loro possibile, gli stessi hanno assolto gli impegni assunti. Ne sono un esempio i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione, che al momento della cessione degli immobili sono sempre stati estinti utilizzando il ricavato della vendita (si vedano le visure dei RR.II. – [doc.06](#) e [doc.07](#)). Difatti, non residua alcun credito per mutui fondiari e/o ipotecari.

Un'ulteriore conferma si rinviene nel fatto che l'ultimo finanziamento è stato richiesto solo quando è stato possibile garantirlo con la cessione del quinto dello stipendio [REDACTED] e che, non appena il nucleo familiare ha avuto una situazione lavorativa e reddituale stabile, ha pensato a risolvere l'indebitamento pregresso chiedendo l'accesso alla presente procedura.

4.1 La valutazione del merito creditizio

L'art. 68, 3° co., del Codice della crisi, richiede all'O.C.C. di verificare se, al momento di concedere il prestito, l'istituto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, con valutazione da effettuare in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (la norma ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro variabile corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare - cfr. Tab.4 che segue). Tuttavia, come già rilevato e per quanto emerge dalla Relazione dell'O.C.C., i creditori di tipo "finanziario", fino al momento in cui è stata redatta la relazione del Professionista, non hanno dato alcuna risposta alla richiesta di precisazione del credito. Di conseguenza, non è stato possibile disporre delle condizioni contrattuali (soprattutto la rata mensile) di tutti i finanziamenti che si sono succeduti nel tempo. Ciò ha comportato che, per poter determinare il merito creditizio relativamente ad una serie storica di anni, si è potuto fare riferimento soltanto alla capacità reddituale residua mensile idonea a consentire il pagamento di una rata generica e meramente ipotetica.

Le risultanze sono espone in maniera cumulata nel seguente prospetto:

Tabella 4

Anno	Assegno sociale mensile	Assegno sociale annuo (13 mensilità)	Assegno medio mensile (12 mensilità)	Componenti nucleo familiare	Parametro di equivalenza	Reddito mensile minimo	Reddito mensile (tab. 3)	Reddito residuo
2000	€ 332,70	€ 4.325,12	€ 360,43	2	1,57	€ 565,87	€ 722,25	€ 156,38
2001	€ 341,35	€ 4.437,58	€ 369,80	2	1,57	€ 580,58	€ 888,83	€ 308,25
2002	€ 350,57	€ 4.557,41	€ 379,78	2	1,57	€ 596,26	€ 425,33	-€ 170,93
2003	€ 358,99	€ 4.666,87	€ 388,91	2	1,57	€ 610,58	€ 627,17	€ 16,58
2004	€ 367,97	€ 4.783,61	€ 398,63	2	1,57	€ 625,86	€ 1.077,33	€ 451,48
2005	€ 375,33	€ 4.879,29	€ 406,61	2	1,57	€ 638,37	€ 1.162,50	€ 524,13
2006	€ 381,72	€ 4.962,36	€ 413,53	2	1,57	€ 649,24	€ 1.304,92	€ 655,67
2007	€ 389,36	€ 5.061,68	€ 421,81	3	2,04	€ 860,49	€ 1.322,75	€ 462,26
2008	€ 395,98	€ 5.147,74	€ 428,98	3	2,04	€ 875,12	€ 480,00	-€ 395,12
2009	€ 409,05	€ 5.317,65	€ 443,14	3	2,04	€ 904,00	€ 496,33	-€ 407,67
2010	€ 411,53	€ 5.349,89	€ 445,82	3	2,04	€ 909,48	€ 391,00	-€ 518,48
2011	€ 417,30	€ 5.424,90	€ 452,08	3	2,04	€ 922,23	€ 582,92	-€ 339,32
2012	€ 429,41	€ 5.582,33	€ 465,19	3	2,04	€ 949,00	€ 528,04	-€ 420,96
2013	€ 442,30	€ 5.749,90	€ 479,16	3	2,04	€ 977,48	€ 666,08	-€ 311,40

2014	€ 447,10	€ 5.812,30	€ 484,36	3	2,04	€ 988,09	€ 801,83	-€ 186,26
2015	€ 448,07	€ 5.824,91	€ 485,41	3	2,04	€ 990,23	€ 845,25	-€ 144,98
2016	€ 448,07	€ 5.824,91	€ 485,41	3	2,04	€ 990,23	€ 891,08	-€ 99,15
2017	€ 448,07	€ 5.824,91	€ 485,41	3	2,04	€ 990,23	€ 885,58	-€ 104,65
2018	€ 453,00	€ 5.889,00	€ 490,75	3	2,04	€ 1.001,13	€ 1.163,75	€ 162,62
2019	€ 457,99	€ 5.953,87	€ 496,16	3	2,04	€ 1.012,16	€ 1.516,00	€ 503,84
2020	€ 459,83	€ 5.977,79	€ 498,15	3	2,04	€ 1.016,22	€ 1.649,50	€ 633,28
2021	€ 460,28	€ 5.983,64	€ 498,64	3	2,04	€ 1.017,22	€ 1.748,42	€ 731,20
2022	€ 468,10	€ 6.085,30	€ 507,11	3	2,04	€ 1.034,50	€ 1.802,00	€ 767,50

Quest'ultima Tabella, dunque, pone in risalto che per numerosi anni il nucleo familiare aveva una scarsissima capacità di credito e che, per tale motivo, i finanziamenti – ciò nonostante concessi – in quegli anni non avevano alcuna possibilità di essere restituiti, stante la complessiva situazione reddituale della famiglia in ciascun periodo.

A riprova e conferma di quanto appena affermato sarà sufficiente applicare la cd. “regola del 30%” (consigliato anche dalla Banca d'Italia per determinare l'importo massimo della rata di un prestito da concedere al consumatore) ai redditi familiari annui dei ricorrenti concludere che tale regola si sarebbe potuta rispettare solo negli anni dal 2004 al 2007 e più di recente solo negli ultimi 3-4 anni osservati.

Consegue che, pur in assenza di puntuali riscontri alle richieste dell'O.C.C. di precisazione del credito da parte dei finanziatori, si può agevolmente ipotizzare che gli stessi finanziatori non abbiano sempre tenuto in debito conto il merito creditizio dei ricorrenti, se non - come detto - negli anni più recenti.

4.2 La situazione reddituale

La situazione reddituale dei ricorrenti è stata ricavata dai dati medi relativi all'anno 2023 dello stipendio della ██████████, della pensione di invalidità percepita dal ██████████ e dell'Assegno Universale Unico erogato dall'INPS, spettante per il figlio a carico fino alla maggiore età o, in via di mera ipotesi, fino al compimento del 21° anno.

- Il **reddito mensile della ██████████**, al lordo delle ritenute mensili (cessione volontaria di 1/5 e pignoramento di un altro quinto), disponibile per la ristrutturazione è pari a € 16.696,04, equivalente ad un importo medio mensile di € 1.391,34 ($€ 16.696,04 / 12 = € 1.391,34$).

Mese	Importo netto in busta	recupero obbligatorio per cessione quinto e pignoramento c/o terzi	netto mensile disponibile per la ristrutturazione
Gen	€ 1.035,81	€ 247,23	€ 1.283,04
Feb	€ 1.587,22	€ 247,23	€ 1.834,95
Mar	€ 618,23	€ 247,23	€ 1.085,46
Apr	€ 559,18	€ 247,23	€ 1.026,41
Mag	€ 653,07	€ 247,23	€ 1.120,30
Giu	€ 656,34	€ 247,23	€ 1.123,57
Lug	€ 743,44	€ 247,23	€ 1.210,67
Ago	€ 1.180,02	€ 247,23	€ 1.647,25
Set	€ 701,65	€ 247,23	€ 1.168,88
Ott	€ 809,02	€ 247,23	€ 1.276,25
Nov	€ 809,66	€ 247,23	€ 1.276,89
Dic	€ 1.990,89	€ 651,48	€ 2.642,37
TOTALE	€ 11.345,03	€ 5.351,01	€ 16.696,04

(cfr. doc.10)

Occorre precisare che, da gennaio 2023 lo stipendio della [redacted] è gravato da [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] e [redacted] [redacted] del [redacted] (doc.11); e dal mese di marzo 2023 [redacted] [redacted] – [redacted] [redacted] (doc.12). Ciò conduce a porre in evidenza che i detti recuperi obbligatori hanno la ragguardevole incidenza del 32,05% sul netto disponibile (ovvero: € 5.351,01/€ 16.696,04 = 0,3205 = 32,05%).

- Il **reddito mensile** [redacted] che percepisce il trattamento pensionistico in 13 mensilità da €569,38 ciascuna per un ammontare annuo di €7.401,94, ammonta ad un importo medio mensile (12 mesi) di € 616,83 (€7.401,94/12 = €616,83).

- Il **nucleo familiare** gode dell'ulteriore entrata costituita dall'Assegno Universale Unico, erogato alla sig. [redacted], per l'importo mensile di € 221,60 e un ammontare annuo di € 2.659,20 = € 221,60*12.

È opportuno rilevare che il detto Assegno U.U. verrà erogato certamente fino al raggiungimento della maggiore età [redacted] o, in ipotesi, fino al raggiungimento del 21° anno, qualora decidesse di intraprendere gli studi universitari. Pertanto, il detto introito verrebbe meno nell'aprile 2025 o, al più, nell'aprile 2028. Per correttezza si osserva che in tal caso [redacted] riacquisterebbe le detrazioni fiscali per figli a carico, con conseguente minore aggravio fiscale e, dunque, minori ritenute fiscali sullo stipendio. In sintesi, avrebbe un maggior "netto in busta". Tuttavia, al momento non è possibile prevedere come potrà evolversi la normativa fiscale nei prossimi anni, con la concreta impossibilità di prevedere oggi a quanto potranno ammontare tali detrazioni e quale potrà essere l'incremento dello stipendio netto.

Per quanto sopra si ritiene opportuno, usare la necessaria cautela per fare le considerazioni prudenziali che seguono ai fini dell'indicazione della quota disponibile.

Riassuntivamente, il **reddito complessivo familiare** attualmente risulta essere il seguente:

Stipendio [redacted]	€ 16.696,04		
Pensione [redacted]	€ 7.401,94		
[redacted]	€ 2.659,20		
TOTALE annuo	€ 26.757,18	IMPORTO MEDIO MENSILE	€ 2.229,77

In considerazione di quanto più sopra esposto in riferimento all'Assegno U.U., si ritiene che dal 2025 – o 2028 – tale **reddito complessivo familiare** possa diminuire ed essere il seguente:

Stipendio [redacted]	€ 16.696,04		
Pensione [redacted]	€ 7.401,94		
TOTALE annuo	€ 24.097,98	IMPORTO MEDIO MENSILE	€ 2.008,17

I dati indicati sono al lordo dalle due trattenute obbligatorie (una per la procedura esecutiva in corso e una per la cessione volontaria del quinto), in quanto anch'esse sono oggetto del presente piano di ristrutturazione.

Viene inoltre detratto dall'importo medio mensile sopra indicato, quanto mediamente necessario (sempre su base mensile) al sostentamento familiare per:

- Spese alimentari
- Canone di locazione
- Spese per utenza elettrica
- Spese per utenza idrica
- Spese telefoniche
- Spese mediche
- Spese per abbigliamento

Le **spese medie mensili della famiglia**, determinate in base alla documentazione fornita (ricevute-fatture [doc.13](#) - estratti conto [doc.14](#)), possono essere riassunte come segue:

Spese alimentari medie	€	856,89
Canone locazione abitazione	€	320,00
Spese mediche medie	€	214,80
Spese mensili ██████████	€	200,00
Utenza elettrica	€	90,00
Utenza idrica	€	38,33
Schede telefoniche	€	30,00
Connessione Internet	€	93,89
ATP	€	2,92
Assicurazione caso morte ██████████	€	54,04
Abbigliamento	€	70,00
Totale spese (importo medio mensile)	€	1.970,87

Le spese sopra indicate sono state determinate con i seguenti criteri:

- Spese alimentari medie: media dell'importo di una campionatura di scontrini fiscali per un periodo di alcune settimane;
- Canone di locazione: importo risultante dal contratto e dagli estratti conto;
- Spese mediche mensili medie: media dell'importo risultante da scontrini, ricevute e fatture, relativi ad un periodo di circa 1 anno;
- Spese mensili ██████████: accrediti su carta prepagata intestata al ragazzo, risultanti dal c/c, che sostanzialmente coincidono con l'ammontare dell'Assegno Universale Unico Mensile;
- Utenza elettrica: fattura Enel, importo medio mensile;
- Utenza idrica: fattura trimestrale, importo medio mensile;
- Schede telefoniche: importo desunto da dichiarazioni dei ricorrenti e dagli addebiti risultanti dagli estratti conto;
- Connessione internet: addebito estratto conto;
- Abbonamento ATP: ricevuta di pagamento (abbonamento agevolato annuale);
- Assicurazione caso morte: contratto e addebiti mensili su conto corrente;
- Abbigliamento: alcuni scontrini fiscali, importo medio.

L'importo mensile complessivo sopra indicato (corretto al ribasso per l'impossibilità di avere evidenza documentale di tutte le spese sostenute per un intero anno) è comunque ampiamente veritiero e in linea con i dati ISTAT di cui al report "Le spese per i consumi delle famiglie anno 2022", pubblicato il 18/10/2023, che individua in € 2.196,25 la spesa media mensile per l'area geografica "Isole". A tale riguardo si ritiene doverosa una breve digressione in merito al fatto che tale report potrebbe non essere più attuale, considerato il notevole aumento dei prezzi registrato nell'anno 2023 appena trascorso, con conseguente incremento dell'importo stimato per la spesa media mensile delle famiglie. Le rilevazioni e i dati numerici acquisiti, pertanto, evidenziano una situazione riferibile ai ricorrenti del tutto coerente e in linea con la media, sicuramente non migliorabile, ma neppure artatamente modificata (né modificabile) verso l'alto, poiché con tutta evidenza si tratta di spese essenziali e prudenziali, che nel caso di specie sono anche ridotte al minimo, se solo si considera che non emergono in maniera palese le spese per il riscaldamento che attualmente gravano sull'utenza elettrica.

In sintesi, al momento è possibile affermare che l'**ammontare massimo disponibile per la procedura di ristrutturazione** può essere indicato inizialmente in € 290,00, prendendo quale punto di partenza per la determinazione dello stesso quanto emerge dal prospetto che segue:

Reddito mensile complessivo medio	€ 2.229,77
Spese medie complessive mensili	€ 1.970,87
Differenza mensile media disponibile teorica	€ 258,90

Appare evidente come tale "differenza mensile media disponibile teorica", pari a €258,90, corrisponda a un ammontare massimo disponibile, che tuttavia non tiene minimamente conto di eventuali imprevisti né del possibile (anzi certo) aumento dei prezzi.

Al contempo, occorre evidenziare che, qualora invece si prendesse in considerazione l'importo di spese medio accertato dall'ISTAT, come sopra indicato, tale "differenza media mensile" risulterebbe nettamente inferiore a quanto indicato nella tabella di cui sopra. Ciò trova conferma nei saldi degli estratti conto che mediamente ammontano a pochissimi euro e talvolta hanno anche segno negativo, benché sempre per pochi euro (cfr. [doc.14](#)).

Pertanto, l'importo teorico di € 290,00 mensili, come determinato, appare evidentemente un ammontare abbondante e ampiamente ottimistico, conseguente ai numerosi sacrifici affrontati rispetto alle spese sostenute dal nucleo familiare. Importo che, per quanto sopra detto a proposito dell'Assegno U.U., dal 2025 o dal 2028 viene prudenzialmente ridotto ad € 190,00 mensili.

4.3 La situazione patrimoniale

Le verifiche eseguite hanno rilevato la seguente situazione patrimoniale del nucleo familiare.

4.3.1 Patrimonio mobiliare

Entrambi i ricorrenti sono intestatari di conto corrente bancario.

Mobile		
Mobile		
Mobile		

(cfr. [doc.14](#))

Non si rinvencono nel patrimonio degli odierni ricorrenti né titoli né cassette di sicurezza.

Come detto, sono proprietari delle quote societarie della società [redacted] che non ha mai svolto alcuna attività.

Tra i beni mobili registrati, risulta un'autovettura intestata [redacted] [redacted] del valore presunto di €300,00.

4.3.2 Patrimonio immobiliare

Il sig. [redacted] non è proprietario di alcun immobile mentre la sig. [redacted] è proprietaria di una quota ereditaria, in ragione di 1/11 *pro indiviso*, dei seguenti beni immobili:

proprietà	Comune	Identificativo	categoria	Rendita – Reddito
1/11	[redacted]	[redacted]	A/3	284,05
1/11	[redacted]	[redacted]	C/6	135,47
1/11	[redacted]	[redacted]	F/3	0,00
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 21,16 / R.A. 16,46
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 6,09 / R.A. 3,75
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 11,71 / R.A. 9,10
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 4,63 / R.A. 2,85
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 0,03 / R.A. 0,02
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 1,06 / R.A. 0,82
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 10,79 / R.A. 8,39
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 0,49 / R.A. 0,38
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 4,77 / R.A. 3,71
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 0,20 / R.A. 0,16
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 0,12 / R.A. 0,10
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 4,28 / R.A. 3,33
1/11	[redacted]	[redacted]	Seminativo	R.D. 0,83 / R.A. 0,64

(cfr. [doc.15](#))

5. L'incapacità di attendere alle obbligazioni assunte

Appare evidente che i ricorrenti siano, allo stato, incapaci di attendere alle obbligazioni assunte e che in assenza di un patrimonio utile per ripianare i debiti debbano far ricorso alla procedura ex artt. 66 e 67 D.lgs. 14/2019.

6. La falcidia dei debiti

Non vi sono debiti non falcidiabili.

Ai fini dell'ammissibilità della presente Proposta si richiamano i commi 3° e 4° dell'art. 67 del C.C.I.I., secondo i quali la proposta "... può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ...", e i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono "... essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il

pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione ...".

Conseguentemente, si prevede che anche i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca verranno soddisfatti non integralmente in quanto, come si dirà, viene comunque assicurato il pagamento nella misura indicata dalla norma citata.

Si rimanda a quanto si dirà nel paragrafo dedicato alle *valutazioni* circa la convenienza della presente Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Tuttavia, fin da ora si evidenzia che la gran parte delle somme iscritte a ruolo a carico di entrambi i ricorrenti e risultanti dalle cartelle esattoriali presenti nei rispettivi cassetti fiscali, benché affidate al recupero coattivo [REDACTED], riguardano crediti che non godono di alcun privilegio. Tali sono: le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e il [REDACTED] e i relativi accessori (sanzioni, interessi, spese aggiuntive ecc.), in quanto non contemplati da alcuna delle norme che disciplinano i privilegi ¹.

7. I costi della procedura

I costi della procedura sono rappresentati dai compensi pattuiti con i professionisti che hanno assistito i ricorrenti nella predisposizione della presente Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Nello specifico, la sottoscritta, Avv. Daniela Tinteri, per la consulenza e assistenza legale ai fini della nomina dell'O.C.C. nonché per la predisposizione della presente Proposta, e il Dott. Antonio Nieddu, che ha svolto attività di consulenza e assistenza quale Professionista incaricato e ha predisposto la Relazione allegata.

La spesa per i compensi dovuti all'OCC, calcolati in base alle disposizioni di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014 (con applicazione dei compensi in base alla fascia minima dei rispettivi scaglioni, ed è stata applicata la riduzione del 40% degli stessi), compresi gli accessori e l'imposta sul valore aggiunto, è quantificata in € 3.236,34, come da nota allegata (doc.16).

¹ Peraltro, il comma IV dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 – dalla cui previsione era stata tratta la conclusione della natura privilegiata del credito per le sanzioni in discorso – è stato abrogato dalla L. 24/12/2007, n. 244, art. 1, comma 224 – Legge Finanziaria 2008, con decorrenza dal 1/1/2008 (cfr. doc.26).

Il terzo comma dell'art. 2752 c.c. non attribuisce il privilegio ai crediti degli enti locali in genere, ma identifica espressamente i soggetti titolari del privilegio nei comuni e nelle province. L'art. 13, comma 13, D.L. 6/12/2011, n. 201, conv., con modif., in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha autenticamente interpretato il significato di "legge per la finanza locale", specificando che il riferimento a questa "si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali", per cui è stata ampliata la serie dei tributi ammessi al privilegio, ma è rimasta la delimitazione soggettiva ai comuni e province ..." (cfr. doc.27).

Fonte: FALLCO - Zucchetti Software Giuridico srl, consultabili ai seguenti link:

https://forum.fallcoveb.it/discussione?argomento_id=1DdME39EXn&discussione_id=rJM0jAv9ap

https://www.fallcoveb.it/forum/discussione?argomento_id=1DdME39EXn&discussione_id=RJKp75mMQn

La spesa per i compensi del sottoscritto Avvocato, calcolati in base alle disposizioni di cui al D.M. 147/2022 (con applicazione del compenso medio della Tabella 20 – dichiarazione di fallimento – del relativo scaglione di valore ed aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale), è quantificata in € 2.832,44, compresi gli accessori, come da nota allegata ([doc.17](#)).

8. L'elenco dei creditori

Dalla documentazione fornita dai debitori/consumatori, tenuto conto delle precisazioni fornite dai creditori ([doc.18](#), [doc.19](#) e [doc.12](#) pag.8) e di quanto emerso in esito alle richieste effettuate dall'O.C.C. alle principali banche dati creditizie (Centrale Rischi e CAI presso Banca d'Italia, CRIF, CTC, Experian - [doc.20](#)), all'Agenzia delle Entrate Riscossione ([doc.21](#)), all'INPS e agli Enti Locali (Comune di Sassari - [doc.22](#)), oltre che acquisite con interrogazione del Cassetto Fiscale ([doc.08](#) e [doc.09](#)), è emersa la seguente esposizione debitoria complessiva (precisando che alcuni importi potrebbero variare in seguito alla maturazione di ulteriori interessi tra la data della richiesta/produzione della detta documentazione e la data di predisposizione della presente Proposta):

CREDITORE	IMPORTO	PRELAZIONE
Avv. Daniela Tinteri Advisor	€ 2.832,44	Prededuzione
Dr Antonio Nieddu OCC	€ 3.236,34	Prededuzione
[REDACTED]	€ 1.444,99	Privilegio mobiliare
[REDACTED]	€ 904,80	Privilegio mobiliare
[REDACTED]	€ 4.212,40	Privilegio mobiliare
[REDACTED]	€ 5.379,33	Chirografario
[REDACTED]	€ 3.457,71	Chirografario
[REDACTED]	€ 18.231,52	Chirografo-cessione 1/5
[REDACTED]	€ 49.707,78	Chirografario
[REDACTED]	€ 41.785,80	Chirografario
[REDACTED]	€ 25.274,14	Chirografario
[REDACTED]	€ 4.321,17	Chirografario
[REDACTED]	€ 11.324,00	Chirografario
[REDACTED]	€ 1.737,82	Chirografario
TOTALE	€ 173.850,24	

Per quanto a conoscenza dei ricorrenti/debitori non vi sono altri debiti, oltre a quelli indicati.

Tra i carichi iscritti a ruolo a nome del sig. [REDACTED]

[REDACTED] per la presunta

[REDACTED] ([doc.23](#)). Tuttavia, [REDACTED] non è mai stato titolare

di [REDACTED]

[REDACTED], come dallo stesso dichiarato al funzionario della

██████████" (cfr. [doc.23](#) - pag.3). Quindi, in calce al verbale di contestazione ha apposto la dicitura: "ANNULLATO errore del nominativo inserito nel verbale" (cfr. [doc.23](#) - pag.1).

██████████ non ha mai trasmesso il detto annullamento ██████████
██████████ Per tale motivo, l'importo ██████████, pari a € 1.782,78 (comprensivo di somme aggiunte, ██████████ e quanto altro – cfr. [doc.21](#)), non viene inserito nell'elenco dei debiti che precede e quanto prima sarà richiesto l'annullamento in autotutela del provvedimento ██████████), con ogni conseguente istanza volta a cancellare il relativo ruolo e ad annullare ██████████.

9. La solvibilità dei debitori

La descritta situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti porta a concludere che le risorse finanziarie necessarie per onorare il presente piano perverranno esclusivamente dall'attività lavorativa della ██████████.

10. La Proposta di piano di ristrutturazione: contenuto e durata

Per quanto fin qui esposto, che trova supporto nella documentazione acquisita e che si allega, è evidente che, considerato il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento.

Per porvi rimedio i ██████████ intendono ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da familiari conviventi, come disciplinato dagli artt. 66 e art. 67 C.C.I.L., con l'ausilio del Professionista nominato, Dott. Antonio Nieddu, dottore commercialista in Sassari, proponendo ai creditori un accordo che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso le forme di pagamento descritte nel prosieguo.

Si precisa sin da ora che la Proposta prevede la soddisfazione non integrale di tutti i creditori, anche quelli muniti di privilegio, una dilazione dei pagamenti più estesa nel tempo e uno stralcio di tutte le posizioni debitorie, che comunque assicura un pagamento in misura non inferiore a quanto realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul presumibile ricavato in sede di liquidazione.

Pertanto:

- a fronte di un **debito complessivo di € 173.850,24** (compresi i crediti prededucibili), i ricorrenti **mettono a disposizione la complessiva somma di € 33.672,77** derivante dall'offerta della quota parte dello stipendio mensile della ██████████, come di seguito specificato;
- i flussi finanziari di reddito mensile sono garantiti dall'erogazione dello stipendio in favore della ricorrente ██████████, titolare di un contratto a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione;
- è previsto il pagamento integrale (100%) delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione e successive modifiche, quantificate in complessivi € 6.068,78;
- i creditori sono suddivisi in due classi: privilegiati muniti di privilegio mobiliare generale e

chirografari;

- i creditori muniti di privilegio mobiliare generale vengono pagati nella misura del 80%, in relazione al carico "tributario";
- i creditori chirografari vengono pagati:
 - a) nella misura del 15%, in relazione ai crediti accertati con l'ausilio della documentazione reperita (incluso tra questi: interessi, ulteriori somme aggiuntive e spese, relativi ai carichi "tributari", le sanzioni [REDACTED] e i relativi accessori);
 - b) nella misura del 1%, in relazione ai crediti per i quali non è pervenuta alcuna precisazione dai rispettivi creditori;
- è prevista una moratoria di 21 mesi per permettere il pagamento delle prededuzioni.

11. Le somme messe a disposizione dai debitori

Al fine di quantificare le somme che i debitori mettono a disposizione per la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, preliminarmente occorre considerare che:

- stante la mancanza di ulteriore patrimonio mobiliare utilizzabile e l'esiguità del patrimonio immobiliare (della sola [REDACTED]) che ha un valore incerto e sicuramente di difficile realizzo, l'unica garanzia che può essere offerta dai ricorrenti è lo stipendio della [REDACTED], nella misura di €290/mese (reddito medio mensile del nucleo familiare 2.229euro detratte le spese necessarie per vivere 1.908euro) per i primi 2 anni (21 mesi) del piano e di €191/mese (reddito medio mensile del nucleo familiare 2.029euro detratte le spese necessarie per vivere 1.908euro) per i successivi 12 anni (146 mesi);
- il compenso spettante all'O.C.C., salvo diversa determinazione dell'III.mo Giudice, è pari a €3.236,34, oneri di legge inclusi (doc.16 - calcolo secondo le tabelle del D.M. 202/2014);
- il compenso spettante al legale che ha assistito i ricorrenti anche nella fase introduttiva e prodromica del procedimento (istanza per la nomina del Professionista con funzioni di O.C.C.), salvo diversa determinazione dell'III.mo Giudice, è pari a € 2.832,44, oneri di legge e spese anticipate inclusi (doc.17 - contratto/preventivo di prestazione professionale);
- tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 6 (La falcidia dei debiti) e del fatto che appare carente l'acquisizione da parte di molti finanziatori di adeguate informazioni circa la situazione debitoria dei [REDACTED], si propone il pagamento dei singoli crediti, con gli importi di seguito indicati per effetto delle relative falcidie:

I) per [REDACTED] si propone una falcidia del 20% delle somme iscritte a ruolo e/o accertate, con il pagamento dei seguenti importi:

- **€ 1.155,99**, pari all'80% dell'importo di € 1.444,99 iscritto a ruolo [REDACTED]. nei confronti di

██████████;

- **€ 723,80**, pari all'80% dell'importo di € 904,80 ██████████. nei confronti ██████████;
- **€ 3.369,92**, pari all'80% dell'importo di € 4.212,40 accertato ██████████ nei confronti di ██████████;

II) per i creditori chirografari, relativamente ai crediti residui dichiarati dai singoli creditori, a quelli che emergono dalle banche dati consultate dall'O.C.C. nonché a quelli iscritti a ruolo, ma privi di privilegio generale mobiliare (sanzioni per ██████████ e i relativi accessori), si propone una **falcidia dell'85% con il pagamento dei seguenti importi:**

- **€ 806,90** per ██████████, pari al 15% delle somme iscritte a ruolo nei confronti di ██████████ per € 5.379,33;
- **€ 518,66** per ██████████, pari al 15% delle somme iscritte a ruolo nei confronti di ██████████ per € 3.457,71;
- **€ 2.734,73** per ██████████, pari al 15% dell'importo residuo di €18.231,52 risultante dal piano di ammortamento concordato ([doc.12](#) pag.8);
- **€ 7.456,17** per ██████████ (creditore procedente/assegnatario), pari al 15% dell'importo di € 49.707,78 con trattenuta di un quinto dello stipendio della ██████████, pari a € 247,23, disposta con ██████████ ([doc.11](#)). Allo stato, il creditore non ha dichiarato l'importo del credito residuo. Pertanto, si è provveduto a determinarlo sulla base delle somme assegnate con la detta ordinanza, maggiorate degli accessori di legge e detratti i prelievi, che ammontano a complessivi € 3.649,47, come risultanti dai cedolini degli stipendi relativi al periodo tra gennaio 2023 e febbraio 2024;
- **€ 6.267,87** per ██████████ (seconda cessionaria di un credito ██████████), pari al 15% dell'importo di € 41.785,80, dalla stessa dichiarato ([doc.18](#));
- **€ 3.791,12** per ██████████ (seconda cessionaria di un credito ██████████), pari al 15% dell'importo di € 25.274,14, dalla stessa dichiarato ([doc.19](#));
- **€ 648,18** per ██████████ (cessionaria di un credito ██████████), pari al 15% dell'importo di complessivi € 4.321,17 di cui sarebbe creditrice per capitale, spese e accessori in forza del ██████████ ([doc.24](#)), non opposto né, ad oggi, azionato esecutivamente. Al momento il creditore non ha dichiarato quale sia credito vantato nei confronti del debitore;

III) per i creditori chirografari che non hanno reso alcuna dichiarazione, in relazione ai quali si è potuto fare riferimento soltanto a quanto emerso dalle banche dati consultate dall'O.C.C., si propone una **falcidia con il pagamento all'1% dei seguenti importi:**

- **€ 113,24** per ██████████ (cessionaria di un credito ██████████) pari all'1% di € 11.324,00, non dichiarato dal creditore;
- **€ 17,38** per ██████████, pari all'1% di un credito di € 1.737,82, non dichiarato dal creditore.

Quanto sopra viene riassunto nel seguente schema riepilogativo:

CREDITORE	IMPORTO	PRELAZIONE	%	IMPORTO PROPOSTO
Avv. Daniela Tinteri Advisor	€ 2.832,44	Prededuzione	100	€ 2.832,44
Dr. Antonio Nieddu OCC	€ 3.236,34	Prededuzione	100	€ 3.236,34
██	€ 1.444,99	Privilegio mob.	80	€ 1.155,99
██	€ 904,80	Privilegio mob.	80	€ 723,84
██	€ 4.212,40	Privilegio mob.	80	€ 3.369,92
██	€ 5.379,33	Chirografario	15	€ 806,90
██	€ 3.457,71	Chirografario	15	€ 518,66
██	€ 18.231,52	Chirografario	15	€ 2.734,73
██	€ 49.707,78	Chirografario	15	€ 7.456,17
██	€ 41.785,80	Chirografario	15	€ 6.267,87
██	€ 25.274,14	Chirografario	15	€ 3.791,12
██	€ 4.321,17	Chirografario	15	€ 648,18
██	€ 11.324,00	Chirografario	1	€ 113,24
██	€ 1.737,82	Chirografario	1	€ 17,38
TOTALE	€ 173.850,24			€ 33.672,77

12. Il piano di ammortamento e i tempi di soddisfacimento

I pagamenti saranno eseguiti con domiciliazione bancaria, previa apertura di un conto corrente intestato alla procedura, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di omologa del piano, con versamenti pari ad € 290/mese per n. 21 rate mensili (circa 2 anni), e ad € 191/mese per n. 146 rate mensili (12 anni).

- Pagamento delle **prime 21 rate** del piano, a saldo delle spese della procedura per complessivi €6.068,78 dovute in prededuzione, ovvero a saldo dei compensi spettanti all'O.C.C., pari a € 3.236,34 e a saldo dei compensi e delle spese anticipate spettanti all'avvocato che ha assistito i sig.ri ██████████ ██████████ per l'accesso alla procedura in argomento, pari a € 2.832,44 e, in misura minima, a favore dei creditori, come di seguito descritto:

rate dalla 1 alla 20 così suddivise:

euro 154,66 compensi dell'O.C.C.;

euro 135,34 compensi dell'avvocato Tinteri;

rata 21 così suddivisa:

euro 143,14 ultima rata **a saldo** compensi dell'O.C.C.;

euro 125,64 ultima rata **a saldo** compensi dell'avvocato Tinteri;

euro 21,22 prima rata a favore di ██████████ (in priv.);

- Pagamento delle **rate dalla 22 alla 167**, come di seguito descritto:

rate dalla 22 alla 48 così suddivise:

euro 42,02 rate a favore di ██████████ (in priv.);

euro 26,74 prima rata a favore di ██████████ (in priv.);

euri 122,24 prima rata a favore di ██████████ (in priv.);

rata 49 così suddivisa:

euro 0,23 ultima rata **a saldo** a favore di [REDACTED] (in priv.);
euro 1,86 ultima rata **a saldo** a favore di [REDACTED] (in priv.);
euro 69,64 ultima rata a favore di [REDACTED] (in priv.);
euro 7,39 rate a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 26,74 prima rata a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 122,24 prima rata a favore di [REDACTED] (in chirogr.);

rate dalla 50 alla 162 così suddivise:

euro 11,74 rate a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 24,21 rate a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 155,05 rate a favore di [REDACTED] (in chirogr.);

rata 163 così suddivisa:

euro 3,29 ultima rata **a saldo** a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 8,42 ultima rata **a saldo** a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 52,27 ultima rata **a saldo** a favore di [REDACTED] Banca (in chirogr.);
euro 108,69 prima rata a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 15,89 prima rata a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 2,44 prima rata a favore di [REDACTED] (in chirogr.);

rate dalla 164 alla 166 così suddivise:

euro 163,43 rate a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 23,90 rate a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 3,67 rate a favore di [REDACTED] (in chirogr.);

- Pagamento dell'ultima rata, pari a euro 78,78, a definitiva estinzione di tutti i debiti previsti nel piano, come di seguito descritto:

rata 167 così suddivisa:

euro 49,20 ultima rata **a saldo** a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 25,64 ultima rata **a saldo** a favore di [REDACTED] (in chirogr.);
euro 3,93 ultima rata **a saldo** a favore di [REDACTED] (in chirogr.);

Si allega un'ipotesi di prospetto di calcolo del su descritto piano di pagamento rateale ([doc.28](#)).

13. La sospensione del pignoramento presso terzi e della cessione del quinto

Poiché la presente Proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza dei debitori rispetto al soddisfacimento, seppure parziale, di tutti i debiti contratti, un eventuale rigetto della stessa non solo non rappresenta per tutti i creditori una maggiore garanzia di recupero dell'intero credito vantato, considerato lo squilibrio tra le disponibilità finanziarie e l'esposizione debitoria, ma sarebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità dei ricorrenti e della propria famiglia di avere una vita dignitosa e costruttiva.

Peraltro, ad oggi, il Piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato, motivato e documentato.

Ai fini della fattibilità stessa del Piano, tuttavia, è indispensabile preservare il patrimonio dei debitori, in particolare lo stipendio della [REDACTED], e recuperare quanto più possibile le risorse economiche

derivanti dallo stesso che, come si è visto, rappresenta l'unico cespite utilizzabile per le finalità di ristrutturazione perseguite con il Piano medesimo.

Per tale motivo, affinché sia garantito il buon esito della procedura è utile, anzi indispensabile,

[REDACTED] –
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ([doc.11](#)).

Con la medesima finalità recuperatoria, volta a rendere ragionevole e ammissibile la quota di stipendio che i debitori intendono mettere a disposizione della procedura, si chiede altresì che sia disposta la sospensione della [REDACTED]

[REDACTED] ([doc.12](#)).

Come si è visto, infatti [REDACTED], ammontano a complessivi €467,23/mese, erodendo lo stipendio mensile percepibile di oltre il 32%, con ciò di fatto superando il limite posto dalla richiamata “regola del 30%” e diminuendo notevolmente le risorse utili al sostentamento familiare quotidiano dei ricorrenti.

14. La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Tutto quanto sopra esposto e argomentato induce a concludere che l'accordo proposto possa essere la migliore ipotesi per risolvere la descritta situazione di sovraindebitamento rispetto all'alternativa liquidatoria, tenendo in debita considerazione gli interessi di tutti, secondo le valutazioni che seguono.

- Anzitutto si evidenzia che non esiste alcun cespite da liquidare. Né può considerarsi tale la quota di proprietà immobiliare della [REDACTED], in quanto si tratta di beni fondamentalmente di difficile realizzo e dal valore incerto. Anche ipotizzando una vendita competitiva, si ha ragione di temere che l'eventuale realizzo della stessa, con tutta probabilità, verrebbe interamente eroso dalle spese prededucibili relative alla stessa, rendendola così del tutto inutile rispetto alle finalità perseguite con la presente procedura.

A ciò si aggiunga che, qualora i beni in discorso non fossero comodamente divisibili, si dovrebbe aprire un endoprocedimento di divisione, con evidente incremento delle spese processuali, e con la prospettiva che certamente si arriverebbe a un'ipotetica aggiudicazione solo dopo numerosi tentativi di vendita con progressive riduzioni pari al 25% del prezzo di stima ad ogni asta andata deserta. Fermo quanto già detto circa la necessaria detrazione dal prezzo ricavato delle spese di procedura (anch'esse da soddisfare in prededuizione), qualora rimanesse un residuo dal prezzo ricavato, alla [REDACTED] spetterebbe comunque soltanto 1/11 dello stesso.

Consegue che il ricavato di una vendita forzata degli immobili in questione non consentirebbe mai l'integrale soddisfacimento nemmeno del creditore munito di privilegio.

- In secondo luogo, considerando che l'unico bene liquidabile sarebbe – come detto – il solo stipendio

della [REDACTED] anche in questo caso il risultato finale della procedura liquidatoria non sarebbe differente da quello proposto volontariamente con la presente procedura. Infatti, in alcun caso si può prescindere dalle considerazioni inerenti al reddito minimo vitale e inattaccabile del nucleo familiare che, anche dal punto di vista numerico, porterebbe comunque allo stesso risultato. Si ricorda che attualmente il quinto pignorabile dello stipendio [REDACTED] è di circa 250,00 euro (doc.25).

- Dunque, per i ricorrenti l'unica alternativa a quanto proposto sarebbe quella di non attivare alcuna procedura concorsuale e restare in balia delle azioni esecutive individuali da parte dei creditori. In tal caso, però, per quanto fin qui esposto, ove tutti i creditori dovessero utilizzare le azioni esecutive a propria disposizione, si verrebbero a trovare nella stessa identica situazione: aggredire l'unico cespite attualmente disponibile (lo stipendio della [REDACTED]) con azioni esecutive presso terzi che incontrerebbero comunque il limite del quinto previsto dalla legge (limite che per l'Agente della riscossione scende a 1/10).

È appena il caso di ricordare che la pensione di invalidità percepita dal [REDACTED] è impignorabile e – se anche lo fosse – comunque non eccede il limite legale di impignorabilità di 1.000 euro. Altrettanto valga per l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS per [REDACTED]. Mentre con la presente Proposta, sebbene in minima quota, la famiglia è in condizione di offrire le somme sopra indicate attingendo anche da queste due entrate.

- Appare così evidente che, esporre gli odierni ricorrenti alla deleteria (addirittura 'sconsiderata', a parere di chi scrive) alternativa liquidatoria o, peggio, di non proporre alcunché, porterebbe ad erodere ulteriormente l'unico stipendio della famiglia al punto da costringere i ricorrenti a tentare di indebitarsi ulteriormente per poter ricavare le sostanze necessarie ad assicurarsi un dignitoso (e minimo) tenore di vita. Ipotesi tutt'altro che remota, che trova ulteriore conferma nell'incidenza dei recuperi forzati attualmente gravanti sullo stipendio della [REDACTED], che supera già il 32% annuo.

In sintesi, è estremamente palese come l'alternativa liquidatoria non solo porterebbe conseguenze nefaste per i ricorrenti, ma neppure risolverebbe il problema dei creditori che, prima o poi, tornerebbero ad essere insoddisfatti a fronte di un cespite di entrata che rimarrebbe sempre lo stesso, mentre al contempo le esigenze da soddisfare (tenore di vita + pagamento di debiti pregressi) sarebbero sempre tendenti all'aumento, perpetrando in maniera surreale la spirale del debito.

Con il Piano proposto, invece, tutti i creditori, sia privilegiati che chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, argomentato e documentato, essendo palese la crisi finanziaria e sociale dei consumatori istanti, si ritiene che la presente Proposta rappresenti l'unica realistica opportunità di affrontare, gestire e risolvere una situazione debitoria che i sig.ri [REDACTED] vogliono fortemente onorare, seppure in quota parte, compatibilmente con le loro risorse disponibili,

trovando nell'accoglimento di quanto proposto l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

Pertanto, i sig.ri [REDACTED], come in atti rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Giudice Delegato del Tribunale di Sassari, valutata la Proposta sopra esposta, la documentazione allegata e la Relazione del Professionista nominato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia

In via preliminare e cautelare, *inaudita altera parte*, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano, in particolare:

- sospendere la trattenuta di 1/5 dello stipendio erogato [REDACTED], pari a € 247,23, [REDACTED];
- sospendere il prelievo, per cessione volontaria, di 1/5 dello stipendio erogato dal Ministero dell'Istruzione [REDACTED] a € 220,00, [REDACTED];
- disporre il divieto, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti;
- adottare ogni altra misura protettiva idonea a salvaguardare e conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione della presente procedura;

In via principale, disporre con decreto, ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I.,

- che il Piano e la Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Sassari o del Ministero della Giustizia;
- che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. incaricato ne sia data comunicazione a tutti i creditori;
- che, nel termine di 20 giorni, i creditori possano presentare eventuali osservazioni sulla Proposta.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è dovuto nella misura fissa di €98,00.

SI ALLEGANO:

- la Procura alle liti;
- la Relazione particolareggiata del Professionista O.C.C., Dott. Antonio Nieddu;

- i seguenti **documenti** richiamati in atto:

- 01 - Istanza [REDACTED] per la nomina del Professionista (RG 2173/2023 V.G.);
- 02 - Decreto di nomina Professionista – Giudice Mossa del 27/07/2023;
- 03 - Accettazione incarico Professionista nominato, dott. Antonio Nieddu;
- 04 - Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni [REDACTED] (cartella zippata);
- 05 - Certificato contestuale residenza/stato di famiglia/matrimonio [REDACTED];
- 06 - Visura Conservatoria RR.II. [REDACTED];
- 07 - Visura Conservatoria RR.II. [REDACTED];
- 08 - Cassetto Fiscale e Previdenziale [REDACTED];
- 09 - Cassetto Fiscale e Previdenziale [REDACTED];
- 10 - Cedolini stipendio [REDACTED] – anno 2023;
- 11 - Ordinanza assegnazione somme [REDACTED];
- 12 - Contratto di [REDACTED];
- 13 - Ricevute-fatture spese mensili varie [REDACTED];
- 14 - Estratti conti correnti [REDACTED] (cartella zippata);
- 15 - Visura catastale immobili [REDACTED];
- 16 - Nota spese Professionista nominato – Dott. Antonio Nieddu;
- 17 - Nota spese Avv. Daniela Tinteri;
- 18 - Precisazione credito [REDACTED];
- 19 - Precisazione credito [REDACTED];
- 20 - Risposta Banche Dati a O.C.C. - [REDACTED]. (cartella zippata);
- 21 - Risposta Agenzia delle Entrate-Riscossione a interrogazione O.C.C. per [REDACTED];
- 22 - Risposta Comune di Sassari a interrogazione O.C.C. per [REDACTED];
- 23 - [REDACTED];
- 24 - [REDACTED];
- 25 - Dichiarazione del terzo pignorato – Tesoreria Territoriale dello Stato – dicembre 2022;
- 26 - Discussione_forumFallco-NATURA CREDITO;
- 27 - Discussione_forumFallco-DIRITTI CCIAA;
- 28 - Ipotesi di Piano di pagamento rateale proposto.

Sassari, 4 marzo 2024

Avv. Daniela Tinteri